



Il **30 novembre** scade il termine per effettuare il versamento della **seconda o unica rata di acconto imposte** IRPEF, IRAP e IRES, ecc... per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2014-30/6/2015, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2016).

Per l'anno 2015 l'acconto è fissato nel seguente modo:

UNICO Società di capitali	<i>IRES</i>	100,00 % del rigo RN 17 100,00 % del rigo RN 28 per ENC
	<i>IRAP</i>	100,00 % del rigo IR 21
	<i>Addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica</i>	10,5% Calcolata nel seguente modo: rigo RN8 x 38% x 100,00% meno 100,00 % di rigo RN17
UNICO Società di persone	<i>IRAP</i>	100% del rigo IR 21
UNICO Persone fisiche	<i>IRPEF</i>	100% del rigo RN 34
	<i>IRAP</i>	100% del rigo IR 21
	<i>Imposta sostitutiva contribuenti minimi</i>	100% del rigo LM14
	<i>CEDOLARE SECCA</i>	95% del rigo RB11 col. 3
	<i>Ivie e Ivafe per beni e attività finanziare estere</i>	100% del rigo RW7 Ivie del rigo RW6 Ivafe

Il secondo acconto è quindi dato dal calcolo risultante dall'applicazione delle percentuali sopra indicate sottraendo l'importo già corrisposto in sede di primo acconto.

ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2014 e la seconda deve essere versata entro il **30 novembre 2015**.

Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2015, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2015.
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2014 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2015.



ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Nell'eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche che società, prevedesse di avere:

- un minor reddito 2015;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo scrivente che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

*E' opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzazione del versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all'istituto del ravvedimento operoso con sanzione massima al 3,75%.*

Modalità di versamento dell'acconto

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l'acconto di novembre non possono essere rateizzati.

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all'acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
4045	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE
4048	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE
2019	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica
2011	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società settore petrolifero e dell'energia "Robin Tax"
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, **prestando attenzione alle modalità di presentazione in vigore dal 01.10.2014.**

(Lo studio nella predisposizione degli F24 ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché gli utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e/o resi noti allo scrivente).



S.do F24		Modalità di presentazione titolari di P. IVA	Modalità di presentazione NON titolari di P. IVA
F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline 	<ul style="list-style-type: none"> Fisconline **
F24 con compensazione parziale di crediti e saldo finale a debito (indipendentemente dall'importo)	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Fisconline ** Home banking
F24 senza compensazione con saldo finale a debito superiore ad € 1.000,00	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Fisconline ** Home banking
F24 senza compensazione con saldo finale a debito uguale o inferiore ad € 1.000,00	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Fisconline ** Home banking Anche cartacea

** Entratel tramite intermediario

Riepilogo compensazioni

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:


- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura:
 - A) esponendo la compensazione nel modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero")
 - B) gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap) senza presentazione di F24.

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso la compensazione di crediti di importo superiore a 15.000,00 euro anche a quelli derivanti da imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e all'Irap, con l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali.

In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, viene applicata una sanzione pari al 30%.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.


 Studio Mantovani & Associati s.s.
 Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it